

Condizioni generali di vendita e di consegna

1 In generale

- 1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita e di consegna valgono per tutte le relazioni d'affari fra il committente e dormakaba Svizzera SA («dormakaba»). Eventuali condizioni di diverso tenore del committente sono valide solo nella misura in cui siano state accettate per iscritto da dormakaba.
- 1.2 Il contratto si intende validamente stipulato con la ricezione della conferma d'ordine scritta da parte del committente. Le offerte che non contengono alcun termine di accettazione non sono vincolanti.

2 Entità delle forniture e delle prestazioni

Le forniture e le prestazioni di dormakaba sono riportate in modo esaustivo nella conferma d'ordine, inclusi eventuali suoi allegati.

3 Piani e documentazione tecnica

- 3.1 Salvo diversi accordi, i prospetti e i cataloghi non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sono vincolanti solo nella misura in cui siano state garantite espressamente e per iscritto.
- 3.2 Ciascun contraente si riserva tutti i diritti relativi ai piani e ai documenti tecnici che ha consegnato all'altra parte. Il contraente destinatario riconosce tali diritti e in mancanza di una previa autorizzazione scritta dell'altro contraente non renderà i documenti totalmente o parzialmente accessibili a terzi né li utilizzerà per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati consegnati.

4 Prezzi

- 4.1 Tutti i prezzi si intendono al netto, senza alcuna deduzione, IVA esclusa, franco fabbrica e imballaggio escluso. L'importo dell'IVA viene indicato separatamente in ogni fattura.
- 4.2 dormakaba si riserva un adeguamento dei prezzi qualora fra il momento dell'offerta e l'adempimento conforme al contratto vengano modificate le aliquote di salario o i prezzi dei materiali. Qualora l'aumento superi del 5% il prezzo d'acquisto senza IVA, il committente è autorizzato a recedere dal contratto per iscritto ed entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'adeguamento del prezzo.

5 Condizioni di pagamento

Tutte le fatture di dormakaba devono essere saldate senza deduzioni entro 30 giorni dall'emissione.

6 Garanzie bancarie (fidejussioni solidali)

- 6.1 Il committente si assume le spese dell'intera garanzia bancaria (i) in caso di garanzia bancaria su un importo d'ordine inferiore a CHF 50'000. --, (ii) in caso di garanzia bancaria della durata di oltre 2 anni o (iii) qualora l'importo della garanzia sia superiore al 10% dell'importo dell'ordine.

7 Riserva di proprietà

- 7.1 dormakaba rimane proprietaria di tutte le sue forniture, fintantoché non abbia ricevuto i pagamenti a saldo di cui al contratto.

8 Termine di consegna

- 8.1 Salvo disposizione contraria, il termine di consegna inizia a decorrere non appena il contratto è stato stipulato, tutte le condizioni dell'autorità sono state adempite, i pagamenti da eseguire al momento del conferimento dell'ordine sono stati eseguiti, le eventuali garanzie prestate e i punti tecnici essenziali definiti. Il termine di consegna è rispettato se la comunicazione di approntamento della spedizione è stata inviata al committente entro la sua scadenza.

- 8.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prorogato:

- qualora dormakaba non riceva tempestivamente le indicazioni di cui necessita per l'adempimento del contratto o qualora il committente le modifichi successivamente, provocando in tal modo un ritardo delle consegne o prestazioni;
- qualora subentrino degli impedimenti che dormakaba non può evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che subentrino presso di essa, presso il committente o presso un terzo. Tali ostacoli sono ad esempio epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, gravi perturbazioni dell'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, consegna ritardata o errata delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti necessari, ritiro di pezzi importanti, misure amministrative o omissioni, eventi naturali o altri casi di forza maggiore;
- qualora il committente o terzi siano in ritardo con i lavori che devono eseguire o nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, in particolare qualora il committente non rispetti le condizioni di pagamento.

- 8.3 Il committente è autorizzato a far valere un'indennità di mora per consegne ritardate, nella misura in cui sia dimostrato che il ritardo sia imputabile a dormakaba e il committente possa provare un danno dovuto a tale ritardo. Qualora il committente venga aiutato tramite fornitura sostitutiva, decade il diritto a un'indennità di mora.

L'indennità di mora ammonta al massimo a 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma complessivamente al massimo al 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte di fornitura che è in ritardo. Le prime 2 settimane di ritardo non danno diritto a un'indennità di mora.

Al raggiungimento dell'importo massimo dell'indennità di mora, il committente deve fissare per iscritto a dormakaba un adeguato termine supplementare. Qualora tale termine supplementare non venga rispettato per motivi imputabili a dormakaba, il committente è autorizzato a rifiutare l'accettazione della parte di fornitura che è in ritardo. Se l'accettazione parziale non è economicamente ragionevole, il committente è autorizzato a recedere dal contratto e a chiedere il rimborso dei pagamenti già effettuati dietro restituzione delle forniture effettuate.

- 8.4 Il ritardo delle forniture o prestazioni non conferisce al committente nessun diritto e nessuna pretesa esulanti da quanto esplicitamente menzionato alla cifra 8. Tale limitazione non si applica in caso di dolo o negligenza grave di dormakaba e dei suoi ausiliari.

9 Trasferimento di benefici e rischi

- 9.1 Benefici e rischi passano in capo al committente al più tardi alla partenza della fornitura dalla fabbrica, anche qualora sia stata concordata una consegna franca. Qualora l'installazione venga eseguita da dormakaba, benefici e rischi passano in capo al committente al momento della conclusione dell'installazione.
- 9.2 Qualora l'invio venga ritardato su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili a dormakaba, il rischio passa in capo al committente nel momento originario previsto per la consegna franco fabbrica. Da quel momento in poi, le forniture verranno immagazzinate e assicurate per conto e a rischio del committente.

10 Software e know-how

Tutti i diritti di protezione su software, compresi firmware e know-how, rimangono di proprietà di dormakaba.

dormakaba concede al cliente un diritto d'uso semplice, non trasferibile, temporalmente illimitato, per software e know-how, nella misura concordata contrattualmente.

Il cliente può eseguire copie del software a scopo di sicurezza e archiviazione. Il trasferimento della licenza ad altre società del gruppo del cliente nell'ambito di ristrutturazioni è consentito e non necessita del previo consenso di dormakaba.

I servizi di manutenzione e assistenza per il software non sono inclusi nella licenza e vengono concordati separatamente fra le parti.

11 Software e know-how

Tutti i diritti di protezione su software, compresi firmware e know-how, rimangono di proprietà di dormakaba.

dormakaba concede al cliente un diritto d'uso semplice, non trasferibile, temporalmente illimitato, per software e know-how, nella misura concordata contrattualmente.

Il cliente può eseguire copie del software a scopo di sicurezza e archiviazione. Il trasferimento della licenza ad altre società del gruppo del cliente nell'ambito di ristrutturazioni è consentito e non necessita del previo consenso di dormakaba.

I servizi di manutenzione e assistenza per il software non sono inclusi nella licenza e vengono concordati separatamente fra le parti.

12 Verifica e collaudo

12.1 dormakaba controllerà le forniture e le prestazioni prima dell'invio, conformemente alla prassi usuale. Qualora il committente richieda ulteriori controlli, gli stessi dovranno essere concordati separatamente e pagati dal committente.

12.2 Il committente deve esaminare le forniture e le prestazioni entro un adeguato termine e comunicare immediatamente per iscritto a dormakaba eventuali difetti. In caso contrario, le forniture e le prestazioni si considerano accettate. I danni da trasporto devono inoltre essere notificati allo spedizioniere.

12.3 dormakaba deve rimuovere i difetti comunicatigli ai sensi della cifra 11.2 entro un adeguato termine e il committente deve dare a dormakaba la possibilità di farlo.

12.4 L'esecuzione di una prova di collaudo e la definizione delle relative condizioni richiedono uno specifico accordo.

12.5 Eccezion fatta per quelli espressamente menzionati alla cifra 11 e 12, il committente non può vantare alcun diritto né pretesa riguardo a difetti di forniture o prestazioni, di qualunque natura tali difetti siano.

13 Garanzia, avviso dei difetti e responsabilità per difetti

13.1 La garanzia per l'hardware è di 24 mesi e parte dalla fornitura delle componenti di sistema. Per il software il periodo di garanzia è di 12 mesi.

Per le parti sostituite o riparate, la garanzia ricomincia a decorrere dal giorno del montaggio. Tale garanzia dura 12 mesi per i pezzi di ricambio e 6 mesi per i pezzi ricondizionati. Di conseguenza, per il software sostituito vige un periodo di garanzia di 6 mesi.

Il diritto alla garanzia si estingue anticipatamente qualora il committente o terzo eseguano modifiche o riparazioni in modo non appropriato oppure qualora il committente, nel caso in cui si sia verificato un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure idonee a ridurre il danno e non offra a dormakaba la possibilità di rimuovere il difetto.

Tali termini vigono anche qualora l'hardware sia stato incorporato in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinato.

13.2 Qualora l'hardware sia destinato all'uso personale o familiare del committente, il periodo di garanzia per l'hardware usato è di un anno, anche nei casi in cui tale hardware sia stato integrato in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinato.

13.3 dormakaba si impegna, su richiesta scritta del committente, a riparare o a sostituire al più presto possibile, a propria scelta, tutte le parti delle forniture di dormakaba le quali, comprovabilmente, a causa di materiale inadeguato, concezione o esecuzione difettosa, si danneggino o divengano inutilizzabili fino alla scadenza della garanzia. Le parti sostituite diventano di proprietà di dormakaba.

13.4 Le caratteristiche garantite sono solo quelle designate come tali nelle specifiche. La garanzia vige al più tardi fino alla scadenza del relativo periodo. Se è stata concordata una prova di collaudo, la garanzia si intende adempita se, in occasione di tale verifica, è stata fornita la prova delle caratteristiche in questione. Se le caratteristiche garantite non vengono rispettate o vengono rispettate solo parzialmente, il committente ha diritto innanzitutto a un'eliminazione immediata dei vizi da parte di dormakaba. A tal fine, il committente deve concedere a dormakaba il tempo e l'opportunità necessari. Se non è possibile eliminare i vizi o è possibile farlo solo parzialmente, il committente ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Qualora il difetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine adeguato e/o qualora le forniture e le prestazioni non possano essere utilizzate per lo scopo indicato o siano utilizzabili solo in misura notevolmente ridotta, il committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, qualora una partecipazione non sia economicamente esigibile, di recedere dal contratto. dormakaba può essere tenuta a rimborsare solo gli importi che le sono stati versati per le parti interessate dal recesso.

13.5 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non sono comprovabilmente subentrati a causa di materiale difettoso, concezione o esecuzione difettosa, ma che sono insorti p.es. in seguito a usura naturale, manutenzione difettosa, inosservanza di prescrizioni d'esercizio, sollecitazione eccessiva, apparecchiature inadeguate, influenze chimiche o elettroniche, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti da dormakaba, nonché per altri motivi non imputabili a dormakaba. Anche gli eventi di forza maggiore escludono garanzia e responsabilità.

13.6 Per forniture e prestazioni di subfornitori imposti dal committente, dormakaba si assume la garanzia solo entro i limiti degli obblighi di garanzia dei subfornitori in questione.

13.7 Per difetti nel materiale, nella concezione o nell'esecuzione e qualora manchino delle caratteristiche garantite, il committente non ha alcun diritto e pretesa oltre a quelli espressamente menzionati nella presente cifra.

13.8 Per le pretese del committente dovute a una mancata consulenza e similari o a violazione di obblighi accessori, dormakaba risponde solo in caso di dolo o negligenza grave.

14 Esclusione di altre responsabilità di dormakaba Svizzera SA

La responsabilità delle parti per danni indiretti o incidentali, perdite di produzione, mancato guadagno o danni alla reputazione è totalmente esclusa entro i limiti consentiti dalla legge.

La responsabilità residua delle parti è limitata, nella misura consentita dalla legge, alla remunerazione al netto dell'IVA versata conformemente al relativo ordine.

Tale esclusione di responsabilità non si applica in caso di dolo o negligenza grave delle parti e dei loro ausiliari, né in caso di danni dovuti a decesso o lesioni personali.

15 Foro competente e diritto applicabile

Il rapporto giuridico è disciplinato dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo è quello di Wetzikon. dormakaba è tuttavia autorizzata a citare in giudizio il committente presso la sua sede.

Modifiche riservate

Versione dicembre 2021

dormakaba Svizzera SA
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon

www.dormakaba.com